

**CONTRATTO PROVVISORIO ANNO 2019 PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI  
TRA ATS E SOGGETTO GESTORE DI UNITÀ D'OFFERTA SOCIOSANITARIA ACCREDITATA**

**Imposta di bollo assolta in modo virtuale aut. n.162 del 28/01/2016**

Tra

l'Agenzia di Tutela della Salute della Brianza (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Monza in Viale Elvezia n.2, C.F. e Partita IVA 09314190969, nella persona del Direttore Generale SILVANO CASAZZA, nato a Cassano D'Adda il 23/04/1957 codice fiscale CSZSVN57D23C003D, domiciliato per la carica presso la sede della ATS;

e

il soggetto gestore LA CASA DI FRANCO SRL (di seguito soggetto gestore), con sede legale nel Comune di COLICO in Via Perlino 16, CF 02511240133 / P.IVA 02511240133, nella persona di SGHEIZ LUCIANO, nato/a a Colico il 20/12/1941 C.F. SGHLCN41T20C839G, in qualità di PROCURATORE SPECIALE come da visura ordinaria della CCIAA di Lecco del 07/04/2016 / nominato consigliere delegato unico con deliberazione del consiglio di amministrazione del 29 giugno 2016, per l'unità d'offerta sociosanitaria RSD denominata LA CASA DI FRANCO - (codice cudes 001002), accreditata per n 52 posti ,

Premesso che:

- con Deliberazione n. XI/1046 del 17/12/2018 la Giunta Regionale ha approvato le Regole di Gestione del Servizio Sociosanitario per l'anno 2019, stabilendo, fra l'altro, che le ATS stipulino entro il 31/01/2019 con gli Enti gestori, ivi comprese le ASST in relazione alle gestioni dirette, i contratti provvisori con valore a tutto il 30/4/2019 e le relative Schede di Budget provvisorio pari al valore di 4/12 dell'ultimo budget sottoscritto nel corso dell'anno 2018;
- si rende necessario, in attuazione di quanto previsto con D.G.R. n. XI/1046/2018, procedere alla stipula di un contratto provvisorio ed alla assegnazione e sottoscrizione di un budget provvisorio per il periodo 1/1/2019 – 30/4/2019;
- la ATS, ai sensi della programmazione regionale, si avvale dell'Ente gestore per la suddetta unità d'offerta sociosanitaria per n. 52 posti;
- Ente gestore mette a disposizione della ATS i suddetti posti o prestazioni accreditati che verranno remunerati secondo le tariffe regionali vigenti e le modalità stabilite dal presente contratto.

Si stipula quanto segue:

**ARTICOLO 1. Oggetto del contratto**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto che definisce, per il periodo indicato nel successivo articolo 3, i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione di prestazioni sociosanitarie da parte dell'Ente gestore in relazione all'esercizio della unità d'offerta di cui in premessa, con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, secondo le tariffe stabilite da Regione Lombardia e fatta salva la partecipazione ai costi da parte dell'utente, ai sensi della vigente normativa. Per quanto concernente la specifica tipologia d'unità d'offerta oggetto del presente contratto, ed alle prestazioni ivi erogate, si applicano le ulteriori indicazioni e determinazioni contenute nella d.g.r. n. XI/1046 del 17/12/2018.

Come previsto dal comma 6 art. 15 l.r. 33/09 così come modificato dalla l.r. 23/15 all'art. 1, comma 1, lettera u, la conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performances, è subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate.

## **ARTICOLO 2. Budget provvisorio**

Ad ogni unità d'offerta è assegnato un budget provvisorio di risorse indicato nell'allegata Scheda di budget, parte integrante del presente contratto.

Il superamento della soglia di budget provvisorio indicata non sarà riconosciuta alcuna ulteriore remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale, fatte salve le prestazioni extra-budget per la cui erogazione non è tipica.

Il presente contratto danno atto che, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. XI/1046/2018, si procederà a stipulare entro il 31/5/2019 il budget definitivo valido per l'intero anno 2019.

## **ARTICOLO 3. Durata**

Il presente contratto provvisorio ha validità dal 1/1/2019 sino al 30/4/2019.

## **ARTICOLO 4. Ulteriori regole sul sistema tariffario e pagamenti**

L'ATS è tenuta a erogare al soggetto gestore, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti, le tariffe previste da Regione Lombardia, secondo le modalità fissate nel presente contratto.

L'ATS anticipa mensilmente acconti pari all'95% di un dodicesimo del budget, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, oppure, in caso di nuova unità d'offerta, del budget coerente con il numero di inserimento degli ospiti. Garantisce inoltre l'erogazione del saldo annuale entro i successivi 30 giorni dall'avvenuto ricevimento della fattura e previo assolvimento del debito informativo di cui costituisce la contabile delle prestazioni erogate. L'avvenuto pagamento del saldo non pregiudica il regolare adempimento di somme che, sulla base dei controlli effettuati nei confronti della unità d'offerta, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Il soggetto gestore si impegna a emettere mensilmente le fatture degli acconti e a emettere la fattura relativa al saldo annuale.

## **ARTICOLO 5. Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto**

Il presente contratto gestore prende atto che tutti i contratti e gli atti tra privati, che hanno ad oggetto il subentro di unità d'offerta o, comunque, il subentro di un altro gestore nella titolarità e/o nella gestione dell'unità d'offerta, quali, a titolo esemplificativo, cessione o affitto dell'unità d'offerta, fusione, scissione o fusione per incorporazione o mediante costituzione di altro soggetto, ad esclusione della sola modificazione della persona del legale rappresentante o dell'amministratore dell'ente gestore e della trasformazione di una società (es. da società di capitali a società di persone o viceversa), non hanno effetto nei confronti della Regione e della ATS sino al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento.

Il presente contratto gestore prende atto che in tutti i casi di subentro di un nuovo soggetto nella titolarità o nella gestione dell'unità di offerta, il gestore subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto, anche nei termini di relativo atto di subentro nel contratto in essere.

Il presente contratto gestore si impegna, tramite l'inserimento di apposita clausola negoziale, a subordinare l'efficacia dei contratti e degli atti previsti al comma 1 del presente articolo, al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento, che avviene con la modifica del registro informatizzato delle unità d'offerta sociosanitarie accreditate, da parte della Regione.

Il presente contratto gestore e il presente contratto resteranno efficaci sino al giorno in cui è perfezionata la voltura dell'accreditamento a favore del soggetto subentrante e l'ATS avrà sottoscritto con quest'ultimo un nuovo contratto, anche nei termini di relativo atto di subentro nel contratto in essere.

Il presente contratto stipula dei contratti e degli atti tra privati, indicati al comma 1, in assenza della clausola di cui al comma 3, costituisce grave inadempimento contrattuale che comporta a carico dell'ente gestore l'adempimento di una penale di importo pari al 3% del budget negoziato, salvo il risarcimento del maggior danno, con diritto della ATS di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle tariffe stabilite con le somme eventualmente dovute all'ente gestore in virtù del contratto.

In assenza dell'inadempimento di cui al comma 5, il contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 1454 cod. civ., o potrà essere disposta la revoca dell'accreditamento.


per quanto non diversamente previsto dal presente contratto provvisorio, rimangono in vigore le condizioni, norme e modalità, tutte e nessuna esclusa, di cui allo schema tipo di contratto previsto con d.g.r. n. X/7600 del 20/12/2017 e le successive Circolari attuative che hanno regolato i contratti in vigore per il 2018.  
Il presente atto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Data 25/01/2019

ATS della Brianza  
Il Direttore Generale  
Silvano Casazza

LA CASA DI FRANCO SRL  
PROCURATORE SPECIALE come da visura  
ordinaria della CCIAA di Lecco del 07/04/2016 /  
nominato consigliere delegato unico con  
deliberazione del consiglio di amministrazione  
del 29 giugno 2016

SGHEIZ LUCIANO



**AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA BRIANZA**

**SCHEDA DI NEGOZIAZIONE E FORMALIZZAZIONE DEL BUDGET PROVVISORIO**

Codice unità d'offerta

Parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto in data

Validità dal

al

Riferimenti provvedimento ATS

**STRUTTURA**

Tipologia

Denominazione

**ENTE GESTORE**

Denominazione sociale

Comune sede legale

Legale Rappresentante od altro soggetto munito di rappresentanza legale

Codice Fiscale

Partita IVA

**POSTI / TRATTAMENTI**

Accreditati

A contratto

**BUDGET DI PRODUZIONE**

Complessivo contrattato

(solo per Riabilitazione/Cure Intermedie) di cui Riabilitazione   
 (solo per Riabilitazione/Cure Intermedie) di cui Cure Intermedie

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente

**ATS DELLA BRIANZA**

Il Direttore Generale  
Silvano Casazza

**LA CASA DI FRANCO SRL**

PROCURATORE SPECIALE come da visura ordinaria della CCIAA di Lecco del 07/04/2016 / nominato consigliere delegato unico con deliberazione del consiglio di amministrazione del 29 giugno 2016

SGHEIZ LUCIANO

